



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Area II bis - Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali

Prot. / Anagrafe

Napoli, data del protocollo

Prefettura Napoli
Prot. Uscita del 31/10/2018
Numero: **0288980**
Classifica: 146.09

AI SIGNORI SINDACI E COMMISSARI DEI
COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA
DI NAPOLI



e.p.c.

AL SIGNOR DIRIGENTE AREA IV IMMIGRAZIONE
SEDE

CIRCOLARE N. 06/2018 Anagrafe

Oggetto: D.L.4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. n. 231 del 4/10/2018). Art. 13 (Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica).

Il Ministero Dell'Interno - Direzione centrale per i Servizi Demografici- con circolare n. 15//2018 in merito alla pubblicazione del D.L. in oggetto indicato, limitatamente in particolare alla disposizione contenuta nell'art. 13 (Disposizioni in materia di anagrafe) ha specificato quanto segue:

“ Il decreto - legge indicato in oggetto (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'immigrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), in vigore dal 5 ottobre scorso, all'articolo 13, comma 1, apporta modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/VE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/VE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), che incidono sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale.

In particolare:

- *la lett. a) modifica l'art. 4 del citato d.lgs. n. 142/2015, prevedendo nel comma 1 - che il permesso di soggiorno ivi disciplinato, conseguente alla richiesta di protezione internazionale, costituisce documento di riconoscimento e stabilendo - nel nuovo comma 1-bis - che lo stesso non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Area II bis - Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali

- *la lettera b) sostituisce il comma 3 dell'art. 5 - che individuava nei centri o strutture di accoglienza il luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica dei richiedenti - prevedendo ora che l'accesso ai servizi previsti del presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2 [dell'art. 5, d.lgs. n. 142/2015 cit.] (lett. b, n. 1) e modifica il successivo comma 4 disponendo che Il Prefetto possa stabilire un luogo di domicilio (non più di residenza) o un'area geografica ove il richiedente può circolare (lett. b, n. 2);*
- *la lettera c), infine, abroga l'art. 5 - bis che aveva riconosciuto l'applicabilità dell'istituto della convivenza anagrafica all'iscrizione dei richiedenti protezione internazionale ospitati in strutture di accoglienza.*

Pertanto, dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale di cui all'art. 4, comma 1 del citato d.lgs n. 142/ 2015, non potrà consentire l'iscrizione anagrafica".

Si fa riserva di eventuali ulteriori indicazioni applicative non appena comunicate dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno all'esito del procedimento di conversione del decreto - legge in questione.

Al fine di garantire l'uniforme e corretta applicazione delle recenti novità legislative, si pregano le SS.LL. di voler comunicare ai segretari comunali e agli uffici comunali interessati il contenuto della presente circolare.

IL PREFETTO
Pagano

FV/GV